

REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

PREMESSA

La richiesta di Sussidio deve essere presentata attraverso l'Area Riservata del Sito www.centromarcamutua.it, nella quale si può accedere tramite le credenziali ricevute al momento dell'ammissione a Socia o Socio ovvero richiedibili in qualunque momento dalla sezione del sito <https://www.centromarcamutua.it/soci/riconoscimento>; In subordine l'Associata o l'Associato può inviare tramite e-mail la documentazione richiesta dal presente regolamento all'indirizzo segreteria@centromarcamutua.it. Da ultimo l'Associata o l'Associato potrà inviare la documentazione cartacea (non inviare originali ma solo fotocopie) in busta chiusa presso la sede della Mutua: Via Riccardo Selvatico, 2 - 31100 Treviso (TV).

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei figli della Socia e del Socio regolarmente iscritti alla **CentroMarca Mutua**, in seguito per brevità denominata Mutua.

ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'Associata e dell'Associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per nascita o per l'adozione di un figlio	Soci	€ 500,00 per figlio dal 01/04/2026 al 30/04/2029 - € 200,00 da maggio 2029
2	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno dell'Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	€ 150,00 per figlio
3	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno della Scuola dell'Infanzia	Figli minorenni di Soci	€ 150,00 per figlio
4	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Elementare	Figli minorenni di Soci	€ 150,00 per figlio
5	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Media Inferiore	Figli minorenni di Soci	€ 150,00 per figlio
6	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Media Superiore	Figli minorenni di Soci	€ 150,00 per figlio

I sussidi di cui ai punti 4, 5 e 6 sono riconosciuti per acquisti effettuati sia presso esercenti convenzionati con la rete Mutuasalus, sia presso esercenti non convenzionati.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende la Socia o il Socio, il coniuge della Socia o del Socio (eventualmente anch'esso Socio della Mutua) ed il figlio minorenne, anche se non convivente.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, la Socia e il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se la Socia e il Socio sono in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 (ad esclusione del sussidio numero 1) sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi indicati al precedente art. 2 (ad esclusione del sussidio numero 1) potranno essere richiesti per i figli delle Socie e dei Soci iscritti per la prima volta all'Anno Scolastico 2026/27.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se la domanda di sussidio è presentata da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare e con riferimento al medesimo beneficiario (esempio madre/padre presentano analoga richiesta di sussidio rispetto a prestazione usufruita dal medesimo figlio).

ART. 4 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla Mutua.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità della Socia o del Socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua **entro 90 giorni** dalla prestazione. Nessun sussidio spetterà alla Socia o al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di sussidio per nascita/adozione di un figlio/a dovrà essere accompagnata da:

- ✓ modulo autocertificazione di nascita o adozione figlio/a (modulo disponibile sul sito internet della Mutua), certificato di nascita e certificato di stato di famiglia;

La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta all'Asilo Nido dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento rilasciato dall'Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.

La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento rilasciato dalla Scuola dell'Infanzia indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.

La richiesta di sussidio per acquisto materiale didattico per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino/a figlio/a della Socia o del Socio della Mutua.

La richiesta di sussidio per acquisto materiale didattico per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Media Inferiore, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del ragazzo/a figlio/a della Socia o del Socio della Mutua.

La richiesta di sussidio per acquisto di materiale didattico al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente indicante l'acquisto dei libri di testo ed il nominativo del ragazzo/a figlio/a della Socia o del Socio della Mutua.

La Socia o il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 5 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti ai figli/e delle Socie o dei Soci di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

I sussidi si devono intendere come erogazione una tantum per ogni biennio di appartenenza alla *Mutua* (ventiquattro mesi), pari a € 80,00 per figlio/a di Socia o Socio, e con un massimale di € 160,00 per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di Soci appartenenti allo stesso nucleo.

I due sussidi si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni figlio/a di Socia o Socio è pertanto pari a € 80,00 a biennio.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione ad abbonamenti per l'iscrizione e/o l'accesso a palestre.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati dalla CentroMarca Banca, o dalla *Mutua* direttamente o per mezzo di intermediari.

La Socia, il Socio devono consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO SPORTIVO

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- registrazione del figlio minore nel Gestionale della *Mutua*.

La Socia, il Socio devono consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 7 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO CULTURALE

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- registrazione del figlio minore nel Gestionale della *Mutua*.

La Socia, il Socio devono consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 8 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **60esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socia o Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

La *Mutua* tutela le seguenti tipologie di eventi: nascita o adozione, l'iscrizione dei figli minori al primo anno di Asilo Nido e al primo anno scuola dell'Infanzia, l'iscrizione alla classe prima della Scuola Elementare, l'iscrizione alla classe prima della Scuola Media Inferiore e l'iscrizione alla classe prima della Scuola Superiore.

Pertanto, la Socia o il Socio potrà richiedere il relativo sussidio unicamente se l'evento si è verificato dopo 60 giorni rispetto all'accoglimento della domanda di ammissione.

Le spese o sussidi riferiti ad eventi antecedenti alla data di ammissione trascorso il prescritto periodo di carenza non sono ammissibili/rimborsabili.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **60esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 9 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socia o Socio.

ART. 10 - GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

La Socia, il Socio che durante l'anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della *Mutua* è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso e quello successivo.

ART. 11 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

La Socia, il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza della Socia e Socio.

La Socia, il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 1° aprile 2026

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2026